

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 12 ottobre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Galvagno, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Galvagno, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stuc-

chi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 11 ottobre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

LOLLI ed altri: « Disposizioni per l'introduzione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria » (5343).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

DANIELE GALLI ed altri: « Norme per il contrasto alla discriminazione dei minori e della condizione femminile anche in ambito scolastico, nonché sull'uso del vestiario etnico tendente ad occultare la persona » (5229) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII e XII;*

ROSATO ed altri: « Disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie dei

piccoli comuni » (5266) *Parere delle Commissioni XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VI Commissione (Finanze):*

PERROTTA e DANIELE GALLI: « Introduzione del “quoziente familiare” per la detassazione alla fonte degli stipendi » (5286) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

BATTAGLIA ed altri: « Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica » (5083) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro  
delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 1° ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza Tuccillo ed altri n. 2-01170, nella seduta dell'Assemblea del 22 aprile 2004, concernente problemi occupazionali presso lo stabilimento Exide di Casalnuovo di Napoli.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro  
per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 7 ottobre 2004, ha comunicato che è stata attivata, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modifica-

zioni, per le proposte di legge Zanettin ed altri « Disposizioni per il monitoraggio dell'umidità dei cereali » (2352) e Mazzocchi « Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di regolamentazione nel settore dei materiali gemmologici in commercio » (4814).

Le predette comunicazioni sono state trasmesse alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

**Trasmissioni dal ministro  
dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, la relazione sull'attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane per beni perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, riferita al periodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004 (doc. XCIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la relazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS, aggiornata al mese di settembre 2004 (doc. CXIV, n. 8).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

**Comunicazione di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

*alla II Commissione permanente (Giustizia), i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della giustizia:*

al dottor Riccardo Turrini Vita l'incarico di direttore generale dell'esecuzione penale esterna nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

al dottor Giuseppe Belsito l'incarico di direttore generale del bilancio e della contabilità nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

alla dottoressa Sonia Viale l'incarico di vice capo dipartimento, nell'ambito del dipartimento per la giustizia minorile;

al dottor Emanuele Caldarera l'incarico di direttore dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli uffici e locali ospitanti uffici giu-

diziari nella stessa città nell'ambito del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

al dottor Alessandro Giuliani l'incarico di direttore generale del bilancio e della contabilità nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

*alla V Commissione permanente (Bilancio), i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:*

al dottor Paolo Valletta un incarico di studio e ricerca presso il centro nazionale di contabilità pubblica;

al dottor Marcello Vitale l'incarico di componente effettivo con funzioni di presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

al dottor Paolo Germani l'incarico di reggenza dell'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

al dottor Maurizio Marchetti l'incarico di direzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale del servizio per il controllo interno;

alla dottoressa Concetta Zezza l'incarico di livello dirigenziale di direzione amministrativa della scuola superiore dell'economia e delle finanze.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)*

*(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)*

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 24.

*(Controfirma degli atti presidenziali).*

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 88, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge attribuisce alla sua esclusiva competenza ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 24.

*(Controfirma degli atti presidenziali).*

*Al comma 1, capoverso ART. 89, primo comma, sostituire la parola: proponenti con la seguente: competenti.*

**\*24. 2.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

***(Approvato)***

*Al comma 1, capoverso ART. 89, primo comma, sostituire la parola: proponenti con la seguente: competenti.*

**\*24. 200.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

***(Approvato)***

*Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: né controfirmati.*

**24. 201.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

***(Approvato)***

*Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: , la concessione della grazia.*

**\*24. 6.** Buontempo, Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

*Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sopprimere le parole: , la concessione della grazia.*

**\*24. 71.** Perrotta.

*Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: concessione della grazia aggiungere le seguenti: richiesta secondo le modalità previste dalla legge.*

**24. 80.** Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino.

*Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: concessione della grazia aggiungere le seguenti: e la commutazione delle pene.*

**24. 3.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Mascia.

***(Approvato)***

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24.202.

*All'emendamento 24. 202., aggiungere, in fine, le parole: , la nomina del Primo ministro.*

**0. 24. 202. 1.** Boccia.

*(Testo modificato nel corso della seduta).*

***(Approvato)***

*Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 88 aggiungere le seguenti: salva l'ipotesi di cui alla lettera a).*

**24. 202.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

***(Approvato)***

*Al comma 1, capoverso ART. 89, terzo comma, sostituire le parole da: , la nomina*

del Vice Presidente *fino a:* e le altre nomine *con le seguenti:* e le nomine.

**24. 4.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

*(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)*

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 25.

*(Giuramento del Presidente della Repubblica).*

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 25.

*(Giuramento del Presidente della Repubblica).*

*Sopprimerlo.*

**\*25. 1.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

**\*25. 70.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

*(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)*

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 31.

*(Elezione del Consiglio superiore della magistratura).*

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: « e per un terzo dal Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti: « per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ».

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 31.

*(Elezione del Consiglio superiore della magistratura).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 7.*

**\*31. 1.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Pistone.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 7.*

**\*31. 3.** Mascia, Pisapia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 31. (Elezioni del Consiglio superiore della magistratura). — 1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: « dal Parlamento in seduta comune » sono sostituite dalle seguenti « dalla Camera dei Deputati ».

*Conseguentemente, all'articolo 43, comma 7, sostituire le parole: il Senato federale della Repubblica con le seguenti: la Camera dei deputati.*

**31. 5.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 43, sopprimere il comma 7.*

**31. 70.** Taormina.

*Al comma 1, sostituire le parole da: « e per un terzo fino alla fine del comma con*

*le seguenti: « per due terzi » fino a: « dal Parlamento in seduta comune » con le seguenti: « per metà da tutti i magistrati ordinari, e per metà dal Parlamento in seduta comune ».*

**31. 71.** Taormina.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: integrato fino alla fine del comma.*

**\*31. 72.** Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: integrato fino alla fine del comma.*

**\*31. 200.** Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**31. 9.** Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

**(Approvato)**

*All'articolo 31, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è soppresso.

**31. 250.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

All'articolo 105 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati sono applicati da una sezione del Consiglio superiore della magistratura composta da soli membri eletti dal Parlamento. I componenti di tale sezione non possono esercitare alcuna altra funzione ».

**31. 01.** Taormina.

*(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 4)*

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI  
DELLA PARTE II  
DELLA COSTITUZIONE

ART. 41.

*(Corte costituzionale).*

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 135. — La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed ammi-

nistrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

2. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 41.

(Corte costituzionale).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 43, sopprimere i commi 5 e 6.

**\*41. 1.** Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 43, sopprimere i commi 5 e 6.

**\*41. 2.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

*Al comma 1, capoverso Art. 135, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: è composta da quindici giudici fino alla fine del comma, con le seguenti: è composta da diciannove giudici. Tre giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; sei giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e sei giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica,*

blica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

**41. 74.** Perrotta.

*Al comma 1, capoverso Art. 135, primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica e dieci dal Parlamento in seduta comune.*

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2

all'articolo 43, sopprimere i commi 5 e 6.

**41. 70.** Taormina.

*Al comma 1, capoverso Art. 135, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature fino alla fine del comma con le seguenti: cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati; tre giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica.*

**41. 5.** Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 135, primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: , integrato fino alla fine del periodo.*

**41. 75.** Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 135, quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi diciotto mesi del loro mandato, salvo in caso di rielezione.

**41. 9.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 135, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non possono essere nominati giudici della Corte coloro che hanno ricoperto, nei cinque anni antecedenti alla nomina, la carica di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

**41. 71.** Perrotta.

*Al comma 2, capoverso ART. 3, secondo periodo, sostituire le parole:* dei tre quinti fino alla fine del comma con le seguenti: assoluta dei componenti la rispettiva Assemblea, garantendo la presenza di almeno un nominativo indicato dalla minoranza.

1-bis. I giudici della Corte costituzionale non possono essere iscritti ad alcun partito durante il mandato. Non possono altresì essere nominati giudici della Corte coloro che, nell'anno antecedente alla data della loro nomina, risultano essere stati iscritti ad un partito politico.

**41. 73.** Perrotta.

*Al comma 2, capoverso ART. 3, secondo periodo, sostituire le parole:* dei tre quinti con la seguente: assoluta.

**41. 72.** Perrotta.

**(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 5)**

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 42.

(Referendum sulle leggi costituzionali).

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

ART. 42.

(Referendum sulle leggi costituzionali).

*Sopprimerlo.*

**\*42. 3.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

*Sopprimerlo.*

**\*42. 70.** Mascia, Pisapia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. All'articolo 138 della Costituzione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Le leggi costituzionali di revisione degli statuti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta sono approvate da ciascuna Camera e dall'organo legislativo della Regione interessata, con la procedura di cui al primo comma.

Le leggi costituzionali di revisione degli statuti regionali, di cui al comma precedente, non sono sottoposte a referendum nazionale ».

**42. 71.** Maurandi, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Soro.

**(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 6)****ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE****ART. 13.***(Formazione delle leggi).*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata

entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiara che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale della Repubblica deliberi di non accogliere le modifiche, con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali sull'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sulla tutela della salute, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo, 120, secondo e

terzo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, e 137, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 13.

*(Formazione delle leggi).*

*Sopprimerlo.*

**13. 73.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

« ART. 70. — Fatta eccezione per i disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo, per i quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, la Camera dei deputati esamina i disegni di legge. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato federale della Repubblica delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, l'istituzione di Commissioni di inchiesta ai sensi dell'articolo 82, i disegni di legge in materia di competenza regionale quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, ad eccezione dei disegni di legge relativi alla manovra di finanza pubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta in base a criteri di proporzionalità, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi

emendamenti. Qualora la commissione mista paritetica non sottoponga, entro sessanta giorni dalla data di convocazione, un testo all'approvazione delle due Assemblee, la Camera dei deputati decide in via definitiva con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti ».

**13. 2.** Armani, Ghiglia, Coronella, Landolfi.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

« ART. 70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge di revisione della Costituzione, per gli altri disegni di legge costituzionale, per i disegni di legge di cui al terzo comma dell'articolo 116 e per quelli in materia di perequazione finanziaria di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 119.

I disegni di legge nelle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera dei deputati. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica, il quale, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, li esamina e delibera entro i successivi 30 giorni. Qualora il Senato non approvi o introduca emendamenti al disegno di legge, questo torna all'esame della Camera dei deputati, che si pronuncia definitivamente.

Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e di cui agli articoli 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), 117, quinto e nono comma, 118, secondo e terzo comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, nonché in materia di sistema di elezione del Senato, sono esaminati dalla Camera dei deputati. Essi vengono quindi trasmessi al Senato, il quale li esamina e delibera entro 60 giorni dalla trasmissione. Qualora il Senato non

li approvi o introduca emendamenti, i disegni di legge tornano all'esame della Camera, la quale li approva definitivamente, pronunciandosi a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, il Senato non approvi o introduca emendamenti ai disegni di legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, relativamente alle parti di cui il Senato abbia in tal modo rifiutato l'approvazione. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo quello più aggravato.

I termini per l'esame da parte del Senato dei disegni di legge di conversione dei decreti legge sono ridotti a quindici giorni.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per le relative norme di esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono ».

**13. 18.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13. 1.

*All'emendamento 13. 1., capoverso ART. 70, primo comma, sostituire le parole da: , ad eccezione dei disegni di legge fino alla fine del comma, con le seguenti: concernenti le materie non comprese nel quarto comma.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: che riguardano fino a: dello Stato con le seguenti: di cui al primo comma;*

*sostituire il quarto, quinto e sesto comma con il seguente:*

« La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane, i livelli essenziali garantiti su tutto il territorio nazionale, le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, nonché il sistema delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Tali disegni di legge sono presentati al Senato federale della Repubblica e devono essere approvati, nell'identico testo, dalle due Camere ».

**0. 13. 1. 1. Moroni.**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

« ART. 70. — La Camera dei deputati esamina i disegni di legge, ad eccezione dei disegni di legge di cui al quarto comma del presente articolo, per i quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

I disegni di legge che riguardano le materie di cui all'articolo 117, secondo comma e quelli attinenti ai bilanci, ai rendiconti e alla manovra finanziaria dello Stato, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato federale della Repubblica delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge che riguardano la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato federale della Repubblica delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva, potendo respingere tali proposte esclusivamente con la maggioranza assoluta dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, l'istituzione di Commissioni di inchiesta ai sensi dell'articolo 82, i disegni di legge in materia di competenza regionale quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o economica dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, ad eccezione dei disegni di legge annuali relativi alla manovra finanziaria dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta in base a criteri di proporzionalità, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica composta in base a criteri di proporzionalità è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti. Qualora la commissione mista paritetica